

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3483

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **URSO**

Elezione di una Assemblea costituente per la revisione
dell'ordinamento della Repubblica italiana

Presentata il 27 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — A quasi due anni dalle prime elezioni col sistema maggioritario è ormai chiara a tutti la necessità di completare il processo di rinnovamento istituzionale provvedendo in tempi celeri alla riforma dell'assetto complessivo dello Stato. L'ipotesi di un Governo costituente che sin dal suo programma metta d'accordo le principali forze politiche sulla soluzione da adottare, presidenziale o parlamentare, appare praticamente impossibile perché troppo distanti sono le posizioni di partenza e troppo diversi gli obiettivi che si vogliono conseguire, né è possibile configurare in questa legislatura una maggioranza politica capace di attuare un proprio progetto di riforma istituzionale. È vero che sembrano prevalere le tendenze presidenzialiste ma esse non riescono a superare le fratture determinate dalla conflittualità politica.

Preso atto di ciò, cioè della impossibilità di trovare un'intesa in questo Parlamento su quale soluzione adottare, bisogna provare a cercare l'accordo su tempi, modalità e procedure, cioè su quali debbano essere le « regole » per la revisione del nostro assetto istituzionale. La strada della Assemblea costituente ci sembra l'unica percorribile in tempi brevi e l'unica che tutti possono concordemente percorrere, perché parte dal presupposto che siano gli elettori e solo essi, con preciso e specifico mandato, a determinare la scelta.

L'Assemblea costituente dovrà essere eletta col sistema proporzionale, a suffragio universale e diretto, per garantire la massima rappresentatività. Entro dodici mesi essa dovrà rivedere la nostra Carta costituzionale adeguandola alle mutate condizioni politiche e sociali del Paese, con il fine di rafforzare ed ampliare la tutela

dei diritti fondamentali e rendere efficienti le istituzioni. L'Assemblea non potrà sottoporre a revisione i principi fondamentali sanciti nella prima parte della Costituzione, né la forma dello Stato repubblicano, per la quale sarebbe necessario un nuovo *referendum* istituzionale.

L'Assemblea sarà composta da centoventi membri, ai quali viene attribuito integralmente lo *status* previsto per i parlamentari nazionali agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione, al fine di garantire la possibilità di una piena e libera esplicazione del mandato.

Abbiamo adottato la normativa per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per accelerare l'applicazione della legge, ed evitato l'uso della preferenza per favorire la compilazione di liste rappresentative delle migliori capacità del Paese le quali, altrimenti, sarebbero mortificate dalla ricerca del consenso personale. Ciascuna lista rappresenterà il modello di riforma sul quale sarà richiesto il voto dei cittadini e tale procedura renderà più semplice l'individuazione di una

maggioranza. La carica di membro dell'Assemblea sarà incompatibile con quella di membro del Governo, parlamentare nazionale ed europeo, consigliere o assessore regionale, consigliere o assessore provinciale, consigliere o assessore di comune capoluogo di provincia.

Il mandato di dodici mesi ci appare sufficiente per attuare i compiti affidati all'Assemblea e nello stesso tempo garantisce che le riforme istituzionali che il Paese attende da oltre quindici anni e che oggi tutti ritengono indilazionabili per dare stabilità al Governo ed efficienza alle istituzioni, siano fatte in tempi brevi e certi e secondo procedure condivise da tutti. Inoltre, è previsto che il nuovo testo della Costituzione sia sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla sua adozione da parte dell'Assemblea al fine di sottolineare che in una vera democrazia il potere sovrano appartiene al popolo. Gli elettori avranno quindi il duplice compito di eleggere i costituenti, conferendo loro uno specifico mandato, e successivamente di vagliare il loro operato.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. È istituita l'Assemblea costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica italiana.

ART. 2.

1. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti fondamentali e rendere efficienti le istituzioni. L'Assemblea costituente non può sottoporre a revisione i principi fondamentali sanciti nella prima parte della Costituzione della Repubblica italiana.

2. L'Assemblea costituente non può sottoporre a revisione la forma di Stato repubblicana.

ART. 3.

1. L'Assemblea costituente è composta da centoventi membri eletti a suffragio universale, con voto diretto, personale e segreto, dai cittadini elettori per la Camera dei deputati.

2. I requisiti per l'elettorato passivo sono i medesimi richiesti per l'elezione alla Camera dei deputati.

ART. 4.

1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti come segue:

a) I circoscrizione, capoluogo Milano: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

b) II circoscrizione, capoluogo Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

c) III circoscrizione, capoluogo Roma: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

d) IV circoscrizione, capoluogo Napoli: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

e) V circoscrizione, capoluogo Palermo: Sicilia, Sardegna.

2. L'attribuzione dei seggi alle singole circoscrizioni è stabilita proporzionalmente alla popolazione residente in base all'ultimo censimento generale.

3. L'attribuzione dei seggi avviene in maniera proporzionale, su liste concorrenti, senza preferenze e sulla base dell'ordine di presentazione dei candidati.

4. Ogni lista non può avere un numero di candidati inferiore ai due terzi dei seggi attribuiti alla circoscrizione e un numero superiore agli stessi.

5. Le firme di presentazione per ciascuna lista devono essere non inferiori a tremila e non superiori a quattromila.

6. Le modalità di raccolta delle firme e di presentazione delle liste, i termini per la campagna elettorale, gli obblighi e gli adempimenti per i candidati sono regolati dalle norme vigenti per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

7. Ogni lista deposita all'atto della presentazione il proprio programma di riforma istituzionale.

ART. 5.

1. La carica di membro dell'Assemblea costituente è incompatibile con quella di:

- a) membro del Governo;
- b) parlamentare nazionale o europeo;
- c) consigliere o assessore regionale;
- d) consigliere o assessore provinciale;
- e) consigliere o assessore di comune capoluogo di provincia.

2. Ai membri dell'Assemblea costituente sono estese le altre incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.

3. Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma 1, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie. Qualora il rappresentante non vi provveda, è dichiarato decaduto ed è sostituito con il candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. L'Assemblea costituente giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.

ART. 6.

1. Per quanto non previsto e in quanto compatibili con la presente legge costituzionale, si applicano le norme di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, relativamente al sistema elettorale, alle procedure elettorali e alla disciplina delle campagne elettorali.

ART. 7.

1. Le elezioni per l'Assemblea costituente sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. Tutti i sindaci danno notizia, con appositi avvisi, della convocazione dei comizi.

ART. 8.

1. L'Assemblea costituente tiene la sua prima seduta in Roma, nella sede del Senato della Repubblica, il ventesimo giorno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

2. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano, provvede alla elezione del presidente, di due vicepresidenti e di quattro segretari, secondo quanto previsto dal Regolamento del Senato della Repubblica.

3. L'Assemblea delibera il proprio Regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni degli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione della Repubblica italiana.

5. L'Assemblea, per l'organizzazione dei propri lavori, si avvale delle strutture e del personale della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 9.

1. L'Assemblea può istituire Commissioni permanenti con funzioni referenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa presenti.

ART. 10.

1. Le proposte di legge costituzionale presentate ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione sono trasmesse all'Assemblea costituente.

ART. 11.

1. L'Assemblea costituente delibera il nuovo testo della Costituzione della Repubblica entro dodici mesi dalla data della prima seduta, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

ART. 12.

1. Il nuovo testo della Costituzione è sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla sua adozione da parte dell'Assemblea costituente.

2. Il *referendum* è valido se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

ART. 13.

1. L'Assemblea costituente è sciolta di diritto dodici mesi dopo la sua prima seduta e comunque a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo testo della Costituzione della Repubblica.

ART. 14.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo scioglimento dell'Assemblea costituente al Parlamento è precluso il potere di revisione costituzionale.

